

Ordinanza
che designa le organizzazioni di protezione
dell'ambiente nonché di protezione della natura
e del paesaggio legittimate a ricorrere
(ODO)¹

del 27 giugno 1990 (Stato 1° ottobre 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 55 capoverso 3 e 55f capoverso 2 della legge 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 1966⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),⁵

ordina:

Art. 1⁶ Organizzazioni legittimate a ricorrere

Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo gli articoli 55 e 55f LPAmb, 28 LIG o 12 LPN figurano nell'allegato.

Art. 2 Controllo

¹ In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).⁷

² Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto di ricorso. Esso può consultare i documenti

RU **1990** 1086

¹ Nuovo testo del tit. giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU **1998** 1570).

² RS **814.01**

³ RS **814.91**

⁴ RS **451**

⁵ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4377).

⁶ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4377).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU **1998** 1570).

necessari per la valutazione. Se accerta che un'organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale le pertinenti modifiche dell'allegato.⁸

Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni

¹ Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 55 capoverso 1 LPAmb o dell'articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).⁹

² Le organizzazioni che adempiono le condizioni degli articoli 55 capoverso 1 e 55f capoverso 1 LPAmb, dell'articolo 28 capoverso 1 LIG o dell'articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell'elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).¹⁰

³ La richiesta deve contenere:

- a. i dati relativi al diritto di ricorso di cui l'organizzazione vuole fruire;
- b. la prova che l'organizzazione adempie alle condizioni necessarie a tal fine; e
- c. i documenti necessari per detta prova, in particolare gli statuti e i rapporti annuali degli ultimi 10 anni.¹¹

⁴ Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LPAmb e l'articolo 12 capoverso 1 LPN, le attività economiche delle organizzazioni servono a conseguire scopi idealistici se il tipo di attività corrisponde a tali scopi e l'attività in questione non è predominante rispetto alle altre attività dell'organizzazione.¹²

Art. 4¹³ Rendicontazione

¹ Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) entro la fine di aprile e rendono pubbliche tali informazioni.

² L'organizzazione deve mostrare nella sua statistica, indicando l'autorità competente, in quanti casi conclusi nell'anno precedente:

- a. i suoi ricorsi sono stati accolti, interamente o parzialmente, respinti o sono diventati senza oggetto;
- b. ha stipulato accordi con i richiedenti secondo gli articoli 55c capoverso 1 LPAmb o 12d capoverso 1 LPN e ha ritirato il proprio ricorso in tale ambito;
- c. ha ritirato il proprio ricorso senza stipulare un accordo.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1570).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 5 all'all. 5 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2008 4635).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).

³ L'UFAM determina in quale forma devono essergli forniti i dati di cui al capoverso 2. Tiene una statistica globale di tali dati e la pubblica.

⁴ Le organizzazioni informano l'UFAM entro la fine di aprile di ogni anno sull'ammontare delle loro entrate dell'anno precedente in relazione all'esercizio del diritto di ricorso.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1990.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2008¹⁴

Le organizzazioni devono rendere conto dell'esercizio del diritto di ricorso secondo l'articolo 4 capoversi 1, 2 e 4, la prima volta nell'aprile 2009 per l'anno 2008.

¹⁴ RU 2008 4635

*Allegato*¹⁵
(art. 1)

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN

Associazioni	Legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb/ LIG ^a	Legittimate a ricorrere ai sensi della LPN ^b
1. Aqua Viva	x	x
2. Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (VLP-ASPAN)	x	x
3. WWF Svizzera	x	x
4. Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU / BirdLife Svizzera	x	x
5. Lega svizzera del patrimonio nazionale (LSP)	x	x
6. Pro Natura	x	x
7. Club alpino svizzero (CAS)	x	x
8. Equiterre, partner per lo sviluppo sostenibile	x	x
9. Helvetia Nostra	x	x
10. Associazione Svizzera per la protezione della salute e di tecnica ambientale (ASTA)	x	
11. Società svizzera di pedologia (SSP)	x	x
12. Fondazione per la pratica della protezione dell'ambiente in Svizzera	x	x
13. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP)	x	x
14. Fondazione svizzera per l'energia (FSE)	x	x
15. Federazione svizzera degli amici della natura (FSAN)	x	x
16. Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)	x	
17. ...		
18. Federazione svizzera di pesca e piscicoltura (FSPP)	x	x
19. ...		
20. Associazione svizzera dei trasporti (AST)	x	
21. Federazione svizzera per i sentieri (FSS)		x
22. Archeologia Svizzera		x
23. Greenpeace Svizzera	x	x
24. ...		
25. Fondazione svizzera della Greina (FSG)	x	x
26. CacciaSvizzera	x	x
27. Società Svizzera di Speleologia		x
28. Società di storia dell'arte in Svizzera (SSAS)		x
29. Medici per l'ambiente	x	

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 giu. 1998 (RU 1998 1570). Aggiornato dal n. I delle O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2671), del 16 apr. 2003 (RU 2003 1142), dal n. 5 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente (RU 2008 4377), dal n. I dell'O del 27 ott. 2010 (RU 2010 5077) e dal n. III 1 dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2903).

Associazioni	Legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb/ LIG ^a	Legittimate a ricorrere ai sensi della LPN ^b
30. Iniziativa delle Alpi	x	x
31. Mountain Wilderness	x	x

^a Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi degli art. 55, 55f/LPAmb e 28 LIG.

^b Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 12 LPN.
